



Comunità Alta Valsugana e Bersntol

Tolgamoas'chèft Hoa Valzegu' ont Bersntol

PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE VIOLAZIONI DEI DATI PERSONALI ("DATA BREACH")

Documento approvato con deliberazione del Comitato Esecutivo n. 29 di data 11.03.2019
e revisionato con decreto del Presidente n. 124 di data 22.07.2026

Revisione	Data	Motivo
1.0	22.07.2026	• Modificato il pt. 4: indicata avvenuta nomina del referente data breach • Aggiornato il pt. 6: notifica della violazione all'Autorità Garante

INDICE

1	SCOPO	2
2	AGGIORNAMENTO	2
3	DEFINIZIONI.....	2
4	ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI GESTIONE DELL'EVENTO VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI	3
5	GESTIONE DELLE ATTIVITÀ CONSEGUENTI AD UNA POSSIBILE VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI	3
6	NOTIFICA DELLA VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI ALL'AUTORITÀ GARANTE.....	3
7	COMUNICAZIONE DELLA VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI AGLI INTERESSATI.....	4
8	COMPILAZIONE DEL REGISTRO DELLE VIOLAZIONI DEI DATI PERSONALI	4

1 Scopo

Il presente documento contiene le indicazioni, le responsabilità e le azioni da attuare per la gestione della procedura da attivare in caso di possibile violazione dei dati personali, in osservanza degli obblighi relativi alla notifica all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e alla comunicazione all'interessato, in ossequio alle previsioni di cui agli artt. 33 e 34 del Regolamento europeo n. 679 del 2016.

Tutti i soggetti (Amministratori, Dipendenti, Collaboratori, etc.) che trattano dati personali dell'ente devono essere informati e osservare la presente procedura.

2 Aggiornamento

Il Referente privacy dell'ente, nel caso di variazioni organizzative e/o normative, propone al Segretario generale della Comunità l'aggiornamento della presente procedura e la sottopone all'approvazione dell'Organo competente affinché la renda esecutiva.

3 Definizioni

Le seguenti definizioni dei termini utilizzati in questo documento sono tratte dall'art. 4 del Regolamento europeo n. 679 del 2016:

«**dato personale**»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;

«**trattamento**»: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

«**archivio**»: qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati, indipendentemente dal fatto che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico;

«**violazione dei dati personali**»: la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati in formato elettronico e/o cartaceo;

«**Responsabile della Protezione dei Dati**»: incaricato di assicurare la corretta gestione dei dati personali nell'ente;

«**Autorità di controllo**»: l'autorità pubblica indipendente istituita da uno Stato membro ai sensi dell'art. 51 del GDPR dell'UE.

4 Organizzazione delle attività di gestione dell'evento violazione dei dati personali

Il Titolare, con atto di nomina di data 13/03/2019, ha nominato l'Amministratore di Sistema ed il Referente della gestione delle violazioni dei dati personali, di seguito semplicemente denominato "Referente data breach", individuati nella figura del tecnico informatico dell'Ente.

5 Gestione delle attività conseguenti ad una possibile violazione dei dati personali

Il soggetto che, a diverso titolo o in quanto autorizzato al trattamento di dati personali di cui è titolare l'ente, viene a conoscenza di una possibile violazione dei dati personali, deve immediatamente segnalare l'evento al Referente Privacy dell'ente e al Referente data breach e fornire loro la massima collaborazione.

La mancata segnalazione del suddetto evento comporta, a diverso titolo, responsabilità a carico del soggetto che ne è a conoscenza.

Il Referente data breach deve:

- adottare le Misure di sicurezza informatiche e/o organizzative per porre rimedio o attenuare i possibili effetti negativi della violazione dei dati personali e, contestualmente, informare immediatamente il Responsabile della Protezione dei Dati per una valutazione condivisa;
- condurre e documentare un'indagine corretta e imparziale sull'evento (aspetti organizzativi, informatici, legali, etc.) attraverso la compilazione del "Modello di potenziale violazione dei dati personali al Responsabile Protezione Dati";
- condividere con il Referente privacy e il Titolare i risultati dell'indagine;
- riferire i risultati dell'indagine al Responsabile della Protezione dei Dati inviando il "Modello di potenziale violazione di dati personali al Responsabile Protezione Dati" compilato all'indirizzo serviziordp@comunitrentini.it.

Il Responsabile della Protezione dei Dati, ricevuti i risultati dell'indagine, analizza l'accaduto e formula un parere in merito all'evento, esprimendo la propria valutazione, non vincolante, che lo stesso configuri in una violazione dei dati personali e che possa comportare un probabile rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

6 Notifica della violazione dei dati personali all'Autorità Garante

Il Titolare, tenuto conto del parere formulato dal Responsabile della Protezione dei Dati, e dalle valutazioni fatte congiuntamente dal Referente della gestione delle violazioni dei dati personali e dal Referente Privacy dell'Ente, se ritiene accertata la violazione dei dati personali e che la stessa possa comportare un probabile rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche, notifica tale violazione avvalendosi della procedura telematica disponibile al seguente link: <https://www.garanteprivacy.it/data-breach>.

La notifica deve essere effettuata senza ingiustificato ritardo dall'accertamento dell'evento e, ove possibile, entro 72 ore dall'accertamento dello stesso con le modalità e i contenuti previsti dall'art. 33 del Regolamento europeo n. 679 del 2016.

7 Comunicazione della violazione dei dati personali agli interessati

Il Titolare, accertata la violazione dei dati personali e ritenendo che la stessa possa comportare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche coinvolte, oltre alla notifica di cui al punto 6, decide le modalità di comunicazione di tale violazione agli interessati, come previsto dall'art. 34 del Regolamento europeo n. 679 del 2016.

8 Compilazione del Registro delle violazioni dei dati personali

Il Titolare, avvalendosi del Referente data breach, documenta qualsiasi violazione dei dati personali, comprese le circostanze a essa relative, le sue conseguenze e i provvedimenti adottati per porvi rimedio nel Registro delle violazioni dei dati personali.

Tale documento è tenuto e implementato dal Referente data breach e consente all'Autorità di controllo di verificare il rispetto di quanto disposto dall'art. 33 del Regolamento (UE) 2016/679.